

**Atto di nomina del responsabile antiriciclaggio ex art. 10, co. 4, D.lgs. 231/2007
(Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo ex D.lgs. 231/2007)**

Visto

- il [Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#) e s.m.i. di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
 - che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), co. 2, lett. hh) del Decreto, si intendono per pubbliche amministrazioni *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”*;
 - che, ai sensi dell'art. 10 (Pubbliche amministrazioni), co. 4, del Decreto, *“Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adotta sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette”*.
- il [Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015](#) e s.m.i., avente ad oggetto *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*;
 - che, ai sensi dell'art. 6 (Procedure interne), del Decreto:
 - *“gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti”* (co. 1);
 - *“le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative”* (co. 2);
 - *“le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato “gestore”*” (co. 3);
 - *“Il “gestore” di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF”* e che *“La persona individuata come gestore può*

coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi" (co. 4 e 5).

- le [Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni](#), pubblicate il 23 aprile 2018 ai sensi dell'art. 10, co. 4, D.lgs 231/2007 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) della Banca d'Italia;
 - che, ai sensi dell'art. 11 (*Rapporti con la UIF*) del Provvedimento:
 - *"Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF" (co. 1);*
 - *"Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale "gestore" e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line" (co. 2).*

Considerato

- che Lepida s.c.p.a., società in house providing ai sensi dell'art. 16, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" rientra nell'ambito soggettivo di applicazione delle previsioni summenzionate;
- il parere favorevole del CdA D1221_33;

Visto e considerato quanto sopra,

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lepida s.c.p.a., Alfredo Peri,

Designa

il Prof. Ing. Gianluca Mazzini, Direttore Generale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Lepida s.c.p.a., nominato con Delibera CdA n. D0119_36 del 25/01/2019, a conferma della Delibera CdA n. D1216_51 del 16/12/2016, come integrata con Delibera CdA n. D0121_31 del 18.01.2021, quale Gestore per la società, tenuto a valutare e comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le situazioni ritenute sospette, a rispondere ad eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa UIF, nonché a dettare procedure interne funzionali al miglior funzionamento del modello organizzativo di contrasto al riciclaggio.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alfredo Peri
(f.to digitalmente)